

Comune di Gordola

REGOLAMENTO COMUNALE SUI POSTEGGI

REGOLAMENTO SUI POSTEGGI DEL COMUNE DI GORDOLA (del 4 aprile 2000)

Il Consiglio Comunale di Gordola

richiamato l'art. 41 cpv 1 delle norme di attuazione del PR del 27 febbraio 1996;

visto l'art. 186 Legge organica comunale, del 10 marzo 1987;

considerato il messaggio del Municipio del 3 febbraio 2000 (MM no. 907)

d e c r e t a :

TITOLO I Posteggi pubblici

art. 1 Definizione

Sono pubblici secondo il presente regolamento i posteggi d'uso comune.

art. 2 Uso

- 1 L'uso dei posteggi pubblici d'uso comune è regolato per mezzo di parchimetri, abbonamenti o per mezzo di disco (zona blu); in luoghi discosti e poco frequentati il Municipio può prescindere da queste prescrizioni.
- 2 A seconda del luogo e dei bisogni della circolazione, il Municipio fissa la tassa di posteggio per mezzo di parchimetri tra un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr. 2.00 l'ora.
- 3 L'uso dei posteggi per biciclette e motocicli è libero e gratuito dappertutto.

art. 3 Autorizzazioni

- 1 Alle persone che non dispongono di posteggi privati il Municipio può concedere autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici senza limitazione di tempo.
- 2 Hanno in principio diritto all'autorizzazione:
 - a) ogni fuoco del comparto limitatamente a un veicolo leggero immatricolato a nome di uno dei suoi componenti;
 - b) le persone del comparto titolari di commerci e negozi limitatamente a due veicoli leggeri immatricolati a proprio nome o a nome della rispettiva ragione sociale;
 - c) gli esercenti di alberghi, i commercianti, gli studi professionali limitatamente ai bisogni degli ospiti.
- 3 L'autorizzazione può subordinatamente essere concessa anche ad altre persone in quanto sussiste una disponibilità di posteggi nella località.
- 4 Il numero massimo delle autorizzazioni è stabilito dal Municipio tenuto conto della disponibilità di posteggi nel luogo e dei bisogni dei conducenti che sostano per un periodo limitato di tempo.
- 5 Le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato di una tassa annua da fr. 240.- a fr. 600.- per le persone menzionate nelle lettere da a) a c) per posteggio, e da fr. 480.- a fr. 900.- negli altri casi.
- 6 L'autorizzazione non dà diritto all'uso esclusivo di determinati posteggi.

art. 4 Concessioni

- 1 L'uso di posteggi pubblici può essere dato in concessione d'uso privato.
- 2 Il Consiglio comunale stabilisce quali posteggi possono essere dati in concessione.
- 3 La concessione è soggetta al pagamento di una tassa annuale da fr. 600.- a fr. 1'200.-

TITOLO II Posteggi privati

Capitolo I Disposizioni generali

art. 5 Definizione

Come posteggio privato s'intende una superficie di proprietà privata sistemata e utilizzata per i veicoli in sosta.

art. 6 Obbligo di esecuzione

- 1 I proprietari devono in principio eseguire i posteggi necessari all'uso degli edifici e impianti. L'obbligo sussiste anche per edifici e impianti preesistenti; il Municipio fissa il termine d'esecuzione.
- 2 I posteggi richiesti non possono essere utilizzati per fini estranei alla loro destinazione.

art. 7 Posteggi su fondo altrui

- 1 I posteggi su fondi privati di altrui proprietà sono ammissibili in quanto l'utilizzazione a scopo di posteggio sia assicurata da una servitù o da un contratto della durata di almeno cinque anni.
- 2 Qualora queste premesse vengano in seguito meno, tornano applicabili le regole sull'obbligo di eseguire i posteggi, rispettivamente di pagare il contributo sostitutivo.

Capitolo II Numero dei posteggi

art. 8 Fabbisogno

- 1 Il fabbisogno minimo di posteggi richiesti per ogni singolo edificio o impianto è computato come segue:
 - a) per abitazioni: un posto auto per ogni appartamento fino a 100 mq di SUL e di due posti se tale superficie è superata in modo rilevante;
 - b) ~~per negozi, commerci e laboratori: un posto auto ogni 60 mq di SUL;~~
 - c) ~~per uffici terziari e professionali: un posto auto ogni 40 mq;~~
 - d) ~~per attività industriali artigianali e officine di regola un posto auto ogni 2 addetti;~~
 - e) ~~per ristoranti, caffè, bar e simili: un posto auto ogni 20 mq di SUL;~~
 - f) per alberghi, motel, pensioni e simili 3 posti auto ogni 4 camere;
- 2 ~~Se edifici e impianti sono usati per diversi scopi, il computo è fatto separatamente per ogni tipo d'uso; se l'uso non è contemporaneo, ad esempio un negozio aperto solo di giorno e un bar aperto solo di sera, è concessa una congrua riduzione.~~
- 3 Il numero dei posteggi necessari per utilizzazioni non considerate nel primo capoverso, è stabilito caso per caso dal Municipio, tenuto conto degli interessi pubblici e privati implicati; le norme del VSS servono quale direttiva.

art. 9 Eccezioni

- 1 Il Municipio può ridurre ed anche vietare l'esecuzione dei posteggi come all'articolo precedente ove ciò contrasti con interessi pubblici prevalenti, in particolare con una razionale organizzazione del traffico o con la protezione ambientale in genere.
- 2 Le decisioni sulle eccezioni devono essere motivate.

art. 10 Posteggi per motulesi

Ogni quaranta posti auto occorre sistemare un posteggio di dimensioni adeguate per motulesi; se l'utilizzazione dell'edificio o impianto lo giustifica, può essere chiesta la sistemazione di questo tipo di posteggi anche se il numero dei posteggi previsti è inferiore a quaranta.

Capitolo III

Ubicazione e caratteristica dei posteggi e delle autorimesse

art. 11 Ubicazione

I posteggi possono essere ubicati fino alla distanza di cinque/dieci minuti di percorrenza a piedi dall'edificio o impianto cui devono servire.

art. 12 Caratteristiche

- 1 I posteggi e le relative superfici di circolazione devono essere eseguiti conformemente alle esigenze del traffico; le norme del VSS valgono come linee direttive. Devono essere concentrati e ordinati per edificazioni e tipo di traffico; nel limite del possibile devono essere integrati nelle costruzioni, evitando di recare pregiudizio alla circolazione dei pedoni.
- 2 I posteggi sono di regola da pavimentare con materiali che lasciano filtrare l'acqua meteorica nel terreno; quelli ubicati in zone pedonali, lungo i marciapiedi e le strade devono, nel limite del possibile, essere separati con strisce di verde, aiuole e simili. Le grandi superfici di posteggio sono da arredare in modo appropriato con piantagioni, aiuole, illuminazione e simili.
- 3 I posteggi per la clientela e per gli ospiti devono essere adeguatamente contrassegnati.
- 4 Nel limite del possibile, posteggi per biciclette sono da eseguire a livello e da coprire.

art. 13 Distanze dalle strade

- 1 I posteggi, anche quelli coperti ma aperti sui lati, possono essere realizzati a confine dalle arterie, a condizione che non siano previsti allargamenti stradali.
- 2 La larghezza minima dei posteggi paralleli alla strada deve essere di ml 3.00.
- 3 Le autorimesse devono rispettare una distanza minima dal filo del campo stradale o dal marciapiede di ml 5.00.
- 4 Possono essere concesse deroghe con conseguente riduzione della distanza a ml 1.00 dal campo stradale a condizione che non siano installate porte di chiusura o altri elementi di sbarramento.
- 5 Per i posteggi e le autorimesse a filo strada è vietata la posa di elementi di sbarramento.

art. 14 Chiusure automatiche per autorimesse

Per le autorimesse e i posteggi coperti chiusi lateralmente concessi in deroga alla distanza minima dalla strada è data la facoltà di installare chiusure automatiche se le stesse sono azionate da telecomando a distanza.

Capitolo IV Prestazioni sostitutive

art. 15 Contributo sostitutivo

- ¹ Quando l'esecuzione dei posteggi richiesti (art. 9) non fosse possibile per ragioni giuridiche o fattuali, e il Comune non disponesse di posteggi per la concessione, il proprietario dell'edificio o impianto è tenuto al pagamento di un contributo sostitutivo pari al 25% del costo medio di costruzione dei posteggi, compreso il valore del terreno.
- ² I contributi sostitutivi sono restituiti nella misura in cui l'obbligazione primaria di eseguire i posteggi sia adempiuta nel termine di dieci anni dall'imposizione.

art. 16 Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente regolamento l'art. 41 cpv. 2 delle Norme di attuazione del piano regolatore è abrogato.

APPROVAZIONI
del Consiglio Comunale il 4 aprile 2000
dalla Sezione degli enti locali il 12 aprile 2001 (inc. 111-RE-6404)